

## **DENUNCIA PREZZI**

Ai sensi dell'art.32 della legge 16/2004 i gestori delle strutture **ricettive alberghiere ed extralberghiere** devono **obbligatoriamente comunicare alla Provincia entro il 1° ottobre di ogni anno con validità 1° gennaio dell'anno successivo, la denuncia dei prezzi** (anche se non si modificano le tariffe) **e delle attrezzature**, comunicando i soli prezzi massimi dei servizi offerti, le caratteristiche delle strutture ed i periodi di apertura.

E' consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo (facoltativa) per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare dal 1° giugno dello stesso anno.

La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nella denuncia dell'anno precedente e l'applicazione di una sanzione amministrativa .( art. 32, comma 5) e art. 38 L.R. 16/04).

## **COMUNICAZIONE APERTURA**

L'art 21 della legge 16/2004 obbliga i gestori delle strutture ricettive a **comunicare al Comune i periodi di apertura e chiusura degli esercizi entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alla Provincia e cioè entro il 1° ottobre.**

Ricordiamo che eventuali **chiusure delle strutture**, nei periodi di apertura comunicati, devono essere preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale.

Sono previste anche **aperture straordinarie**, da comunicarsi sempre preventivamente al Comune, nei periodi di chiusura comunicati: in questo caso gli esercizi stagionali non possono comunque superare i nove mesi complessivi di apertura nell'arco dell'anno solare (per aperture dal 15 ottobre al 15 Aprile occorre il nulla osta sanitario).

Il mancato invio al Comune delle suddette comunicazioni comporta l'applicazione di una sanzione Amministrativa.